

RASSEGNA DELL'ESECUZIONE FORZATA

Anno II

4/2020



Edizioni Scientifiche Italiane

Rassegna dell'esecuzione forzata

Rivista trimestrale

Direttori

Romano Vaccarella - Bruno Sassani - Bruno Capponi

Comitato Scientifico

Giampiero Balena, Giuseppina Luciana Barreca, Salvatore Boccagna, Loïc Cadiet (Paris Panthéon-Sorbonne), Augusto Chizzini, Ernesto Fabiani, Enrico Gabrielli, Mariacarla Giorgetti, Stefan Huber (Tübingen), Anne Leborgne (Aix-Marseille), Francesco Paolo Luiso, Salvatore Mazzamuto, Elena Merlin, Giuseppe Miccolis, Massimo Montanari, Girolamo Monteleone, Renato Oriani, Achille Saletti, Óscar Andrés Silva Álvarez (Valparaíso), Fabio Santangeli, Alfredo Storto, Michele Tamponi, Enzo Vullo

Coordinatore

Roberta Tiscini

Comitato per la valutazione

Ferruccio Auletta, Gian Paolo Califano, Remo Caponi, Claudio Cecchella, Sergio Chiarloni, Michele Comastri, Ulisse Corea, Domenico Dalfino, Clarice Delle Donne, Marco De Cristofaro, Angelo Danilo De Santis, Andrea Giussani, Roberto Martino, Antonio Maria Marzocco, Aniello Merone, Juan Montero Aroca (Valencia), Alessandro Motto, Andrea Panzarola, Giuseppe Trisorio Liuzzi

Capo Redattore

Gabriella Tota

Comitato di redazione

Massimiliana Battagliese, Valentina Bertoldi, Alessio Bonafine, Ennio Cavuoto, Massimo Cirulli, Vincenzo De Carolis, Luigi De Propriis, Barbara Desantis, Arianna Di Bernardo, Alessandro Fabbì, Marco Farina, Pasqualina Farina, Rosaria Giordano, Piergiuseppe Lai, Pasquale Liccardo, Paola Licci, Daniela Longo, Mario Montanaro, Giulia Mazzaferro, Giulio Nardo, Chiara Petrillo, Monica Pilloni, Francesco Porcari, Pasquale Pucciariello, Sergio Rossetti, Silvia Rusciano, Giuseppe Santagada, Fabio Valerini, Francesco Vigorito, Ignazio Zingales

Segretaria di redazione

Giuseppina Fanelli

Hanno collaborato a questo fascicolo

P.G. ATTANASIO, dottore in giurisprudenza Univ. Luiss «Guido Carli»; B. CAPPONI, ord. dir. proc. civ. Univ. Roma Luiss «Guido Carli»; U. COREA, ass. dir. proc. civ. Univ. Catanzaro «Magna Graecia»; V. DE CAROLIS, avvocato, dottore di ricerca dir. proc. civ. Univ. Roma «Tor Vergata»; C. DELLE DONNE, ass. dir. proc. civ. Univ. «Mediterranea» Reggio Calabria; A. DOMINICI, magistrato; E. FABIANI, ord. dir. proc. civ. Univ. Sannio; G. FANELLI, avvocato, dottore di ricerca dir. proc. civ. Univ. Roma «Sapienza»; M. FARINA, avvocato, dottore di ricerca dir. proc. civ. Univ. Roma «Sapienza»; G. MICCOLIS, ord. dir. proc. civ. Univ. Salento; L. PICCOLO, dottoressa in giurisprudenza, Ufficio Studi Cons. nazionale notariato; B. SASSANI, ord. dir. proc. civ. Univ. Roma «Tor Vergata»; G. SANTAGADA, avvocato, dottore di ricerca Univ. Luiss «Guido Carli»; R. SICILIANO, avvocato, dottorando di ricerca dir. proc. civ. Univ. Roma «Sapienza»; A. STORTO, capo uff. leg. Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, magistrato amministrativo; R. TISCINI, ord. dir. proc. civ. Univ. Roma «Sapienza»; G. TOTA, ric. dir. proc. civ. Univ. Roma «Unitelma Sapienza»; R. VACCARELLA, emerito dir. proc. civ. Univ. Roma «Sapienza»

I contributi pubblicati in questo fascicolo sono stati sottoposti a procedure esterne di revisione tra pari secondo il metodo del *double blind peer review*.

Registrazione presso il Tribunale di Napoli al n. 16 del 9 aprile 2019

Responsabile: Romano Vaccarella

Periodico esonerato da B.A.M., art. 4, 1° comma, n. 6, d.P.R. 627 del 6 ottobre 1978.

INDICE DEL FASCICOLO

4/2020 (ottobre-dicembre)

Editoriale 749

DOTTRINA

- G. MICCOLIS, *La funzione nomofilattica della Cassazione (a margine del «Progetto esecuzioni»)* 753
- E. FABIANI, L. PICCOLO, *La rinegoziazione del mutuo con effetto di esdebitazione nell'ambito del processo esecutivo avente ad oggetto l'abitazione principale del debitore* 775
- V. DE CAROLIS, *L'iscrizione del pignoramento della partecipazione sociale nella s.r.l. nel registro delle imprese: dagli effetti sostanziali del vincolo esecutivo alla sua valenza «processuale»* 809

OPINIONI

- A. DOMINICI, *I vizi della pubblicità nelle vendite esecutive immobiliari all'epoca della vendita telematica* 847
- P.G. ATTANASIO, *Coordinate topografiche (e sistematiche) dell'art. 2932 c.c.* 879

NOTE A SENTENZA

- G. SANTAGADA, *Inammissibilità del ricorso per cassazione avverso l'ordinanza collegiale che decide il reclamo ex artt. 591-ter e 669-terdecies c.p.c.: una non condivisibile ricostruzione del sistema dei rimedi esperibili avverso gli atti del professionista delegato (nota a Cass., sez. III, 9 maggio 2019, n. 12238)* 924
- B. CAPPONI, *Ancora sulla interpretazione del titolo esecutivo (nota a Cass., sez. III, 5 giugno 2020, n. 10806)* 953
- R. SICILIANO, *La sopravvivenza dell'ordinanza di assegnazione alla successiva dichiarazione di fallimento del debitore esecutato (nota a Cass., sez. III, 5 giugno 2020, n. 10820)* 968

NOVITÀ LEGISLATIVE

a cura di Alfredo Storto 981

RECENSIONI

C. DELLE DONNE, recensione a Capponi	995
U. COREA, recensione a Soldi	997
R. TISCINI, recensione a Luiso	1000

OSSERVATORIO

Procedure di regolazione della crisi d'impresa e dell'insolvenza

a cura di Ulisse Corea e Marco Farina

Cass., sez. I, 5 agosto 2020, n. 16707	1005
Cass. (ord.), sez. I, 12 ottobre 2020, n. 21961	1006
Cass., sez. I, 13 ottobre 2020, n. 22047	1010
Cass., sez. I, 22 ottobre 2020, n. 23174	1012

Corte di cassazione

a cura di Gabriella Tota

Cass., sez. III, 12 giugno 2020, n. 11285	1015
Cass. (ord.), sez. VI-3, 21 luglio 2020, n. 15436	1016
Cass. (ord.), sez. VI-3, 15 settembre 2020, n. 19122	1020

Giurisprudenza di merito

a cura di Giuseppina Fanelli

App. Genova 3 giugno 2020	1022
Trib. Torre Annunziata (ord.) 29 settembre 2020	1025
Trib. Roma, sez. IV, 5 ottobre 2020	1026
Trib. Sassari, sez. I, 8 ottobre 2020	1029

LA SOPRAVVIVENZA DELL'ORDINANZA
DI ASSEGNAZIONE ALLA SUCCESSIVA DICHIARAZIONE
DI FALLIMENTO DEL DEBITORE ESECUTATO

*The Award Order Subsequent to the Declaration of Bankruptcy of
the Enforced Debtor*

SOMMARIO: 1. La vicenda in esame. – 2. La decisione della Corte. – 3. Sull'ordinanza di assegnazione ed i suoi effetti. – 3.1. *Segue*: I rimedi avverso l'ordinanza di assegnazione *ex art. 553 c.p.c.* – 4. Il controverso rapporto tra l'ordinanza di assegnazione di crediti ed il fallimento del debitore esecutato. – 5. Riflessioni conclusive.

1. *La vicenda in esame.* – Una società di capitali intraprendeva una procedura espropriativa presso terzi pignorando i crediti vantati dal debitore nei confronti di due amministrazioni comunali.

Entrambi i terzi pignorati rendevano una dichiarazione positiva e conseguentemente il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere emetteva un'ordinanza di assegnazione a favore del creditore.

Uno dei terzi pignorati proponeva, tuttavia, opposizione agli atti esecutivi avverso l'ordinanza di assegnazione deducendo che fosse stato assegnato un credito eccedente la misura stabilita dall'art. 546, 1° comma, c.p.c. e che parte del suddetto credito fosse ancora inesigibile.

Il giudice dell'esecuzione rigettava l'istanza di sospensione nella fase sommaria ed il terzo pignorato introduceva il giudizio di merito.

Successivamente il Tribunale di Roma dichiarava fallito il debitore esecutato e, di conseguenza, il giudice della fase di merito dell'opposizione *ex art. 617 c.p.c.* dichiarava interrotto il giudizio.

Il Comune terzo pignorato riassumeva il processo all'interno del quale si costituiva la curatela del fallimento del debitore esecutato che chiedeva di dichiarare l'improcedibilità dell'azione esecutiva promossa dal creditore e la condanna di quest'ultimo a restituire alla curatela le

somme riscosse dopo la dichiarazione di fallimento in virtù dell'ordinanza di assegnazione.

Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere dichiarava sia la cessazione della materia del contendere del giudizio di opposizione, affermando che la procedura di espropriazione mobiliare presso terzi non può considerarsi definita fino a quando non sia avvenuta la distribuzione delle somme ai creditori, sia l'improcedibilità della medesima procedura di pignoramento presso terzi con conseguente caducazione di tutti i suoi atti, ivi compresa l'ordinanza di assegnazione.

Il giudice del merito riteneva, infatti, che, in virtù del fallimento del debitore esecutato dichiarato prima del momento finale della detta procedura espropriativa, il curatore che intervenisse nel giudizio chiedendo l'interruzione della procedura di esecuzione individuale potesse determinare l'improcedibilità della stessa ai sensi dell'art. 51 l. fall.

La società creditrice impugnava per cassazione la sentenza mediante ricorso fondato su due motivi, lamentando, segnatamente, con il primo motivo, *ex art. 360, n. 3., c.p.c.*, una violazione degli artt. 553, 617, 618 c.p.c. e dell'art. 51 l. fall.

La ricorrente, in particolare, nel contestare la sentenza nella parte in cui il Tribunale aveva dichiarato improcedibile la procedura espropriativa presso terzi, sosteneva che l'espropriazione terminasse con la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione, a nulla rilevando la pendenza di un giudizio di opposizione agli atti esecutivi, e che pertanto la stessa non potesse "rivivere" in virtù della dichiarazione di fallimento del debitore esecutato.

Secondo quanto dedotto in ricorso, il fallimento del debitore esecutato avrebbe potuto comportare, tutt'al più, l'inefficacia dei pagamenti effettuati successivamente alla dichiarazione di fallimento e non anche la caducazione dell'ordinanza di assegnazione.

2. La decisione della Corte. – La Suprema Corte afferma, in primo luogo, che il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere non avrebbe dovuto dichiarare l'improcedibilità della procedura esecutiva presso terzi a seguito della dichiarazione di fallimento del debitore esecutato intervenuta dopo la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione.

Segnatamente, la Corte concentra la sua attenzione sull'improcedibilità, definendola come l'impossibilità giuridica che un procedimento prosegua. I giudici di legittimità chiariscono che affinché possa dichiararsi come improcedibile un procedimento, quest'ultimo deve essere

necessariamente pendente. In particolare, nel caso di una procedura di espropriazione di crediti, la stessa non può considerarsi chiusa sino al momento della pronuncia dell'ordinanza di assegnazione da parte del giudice dell'esecuzione.

Come precisato dalla Corte, la procedura esecutiva di espropriazione presso terzi è preordinata al soddisfacimento del creditore che si realizza con il trasferimento al medesimo della titolarità del credito vantato dal debitore nei confronti di un terzo per effetto dell'ordinanza *ex art. 553 c.p.c.*

L'ordinanza di assegnazione consente il mutamento del soggetto attivo dell'obbligazione dovuta dal *debitor debitoris* e per mezzo della sua emissione la procedura esecutiva raggiunge la sua funzione tipica, potendosi considerare, pertanto, conclusa e definitiva.

La Cassazione nell'adozione delle argomentazioni a fondamento della sua decisione chiarisce che il principio dalla stessa richiamato costituisce, in realtà, un orientamento costante sin dalla pronuncia del 14 luglio 1967, n. 1768 con cui ha infatti affermato che «l'assegnazione al creditore del credito verso terzi del debitore esecutato [...] importa [...] il trasferimento al creditore del credito pignorato e, quindi, la conclusione dell'espropriazione presso terzi».

In ossequio alla suddetta conclusione, ne consegue che, ad avviso della Corte, l'eventuale opposizione agli atti esecutivi proposta avverso l'ordinanza di assegnazione di cui all'art. 553 c.p.c. ha l'esclusivo effetto di introdurre un ordinario giudizio di cognizione e non consente una "reviviscenza" della procedura esecutiva già esaurita.

A sostegno del principio affermato, la Suprema Corte ritiene poi che la previsione di cui all'art. 2928 c.c., secondo cui il diritto dell'assegnatario verso il debitore si estingue solo con la riscossione del credito assegnato, non rilevi quale valido argomento a confutazione dello stesso. Il suddetto disposto civilistico può rilevare infatti, secondo la Corte, esclusivamente sotto il profilo degli effetti di diritto sostanziale della procedura esecutiva ovvero l'attribuzione all'assegnazione del credito pignorato della caratteristica di trasferimento con efficacia *pro solvendo*.

La Cassazione ritiene ancora che alla sua opzione interpretativa adottata non sia ostativa una dichiarazione di fallimento del debitore esecutato intervenuta in seguito alla pronuncia dell'ordinanza di assegnazione *ex art. 553 c.p.c.* ed in pendenza del giudizio di opposizione agli atti esecutivi.

Coerentemente con il quadro concettuale ed argomentativo adoperato dalla Corte, il fallimento non può pertanto comportare *ipso iure* l'improce-

dibilità della procedura esecutiva. Ad analoga conclusione può pervenirsi, secondo i giudici di legittimità, anche con riferimento all'opposizione *ex art. 617 c.p.c.* proposta dal terzo pignorato avverso l'ordinanza di assegnazione, posto che tale giudizio non ha ad oggetto pretese verso il fallimento, bensì l'accertamento sulla regolarità formale di un atto del procedimento esecutivo non rilevando ogni vicenda successiva all'esecuzione.

A conclusione del percorso logico-argomentativo offerto nella sentenza in commento, la Corte acclara l'errore del giudice di merito per avere quest'ultimo dichiarato sia l'improcedibilità di una procedura esecutiva, invero già definita, sia la caducazione dell'ordinanza di assegnazione di crediti pignorati, senza inoltre procedere all'esame nel merito del contenuto dell'opposizione agli atti esecutivi.

Il provvedimento *ex art. 553 c.p.c.* emesso dal giudice dell'esecuzione non ha infatti perso, secondo la Cassazione, la sua efficacia in conseguenza della pronuncia d'improcedibilità che non avrebbe dovuto essere dichiarata stante, peraltro, l'avvenuta definizione dell'esecuzione. Parimenti, per via della sopravvenuta dichiarazione di fallimento del debitore esecutato non poteva derivarne *ipso iure*, a parere della Corte, la caducazione degli effetti dell'ordinanza di assegnazione.

La Corte di Cassazione accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Corte d'appello di Santa Maria Capua Vetere enunciando il seguente principio di diritto: «nell'espropriazione presso terzi di crediti il fallimento del debitore esecutato, dichiarato dopo la pronuncia dell'ordinanza di assegnazione di cui all'articolo 553 c.p.c., e nelle more del giudizio di opposizione agli atti esecutivi contro di essa proposto dal terzo pignorato, non comporta né la caducazione dell'ordinanza di assegnazione, né la cessazione *ipso iure* della materia del contendere nel giudizio di opposizione; non spetta al giudice dell'opposizione stabilire se gli eventuali pagamenti compiuti dal terzo pignorato in esecuzione dell'ordinanza di assegnazione siano o meno efficaci, ai sensi della l. fall., articolo 44, in considerazione del momento in cui vennero effettuati».

3. *Sull'ordinanza di assegnazione ed i suoi effetti.* – Il tema di maggior interesse della pronuncia che si commenta è costituito dal rapporto tra l'ordinanza di assegnazione¹ *ex art. 553 c.p.c.*, elemento nevralgico

¹ Sull'assegnazione forzata di crediti e, più in generale, sull'espropriazione presso terzi v. BONSIGNORI, *Assegnazione forzata e distribuzione del ricavato*, Milano, 1962; ID, *Assegnazione forzata*, voce dell'*Enc. Giur.*, III, Roma, 1988; SATTA, *L'esecuzione*

della procedura di espropriazione forzata presso terzi, e la successiva dichiarazione di fallimento del debitore esecutato.

Giova, dunque, richiamare all'attenzione, senza pretesa di completezza, alcuni punti essenziali della disciplina dell'ordinanza di assegnazione di crediti al fine di porre in risalto i relativi riflessi nel caso in esame.

La dottrina² e la giurisprudenza³ concordano nel ritenere l'ordinanza di assegnazione *ex art. 553 c.p.c.* come una cessione *pro solvendo* o *datio in solutum* condizionata all'avvenuto pagamento della somma in favore del creditore procedente da parte del debitore assegnato. A tal proposito è infatti opinione comune, tanto in dottrina quanto in giurisprudenza⁴, che l'effetto satisfattivo non coincida con l'adozione

forzata, IV, Torino, 1963; ID, *Commentario al codice di procedura civile*, vol. III, Milano, 1966; ANDRIOLI, *Commento al codice di procedura civile*³, III, Napoli, 1957, 193; TRAVI, *Espropriazione presso terzi*, voce del *Noviss. dig. it.*, VI, Torino, 1960, 955; DE STEFANO, *Assegnazione nell'esecuzione forzata*, voce dell'*Enc. dir.*, III, Milano, 1958, 270; VACCARELLA, *Espropriazione presso terzi*, voce del *Dig. disc. priv.*, sez. civ., VIII, Torino, 1992, 108 ss.; CAPPONI, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*, Torino, 2020, 355; SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, VII ed., Padova, 2019, 1155; GIORDANO, *L'espropriazione presso terzi*, in *La nuova espropriazione forzata dopo la l. 30 giugno 2016, n. 119*, diretto da Clarice Delle Donne, Bologna, 2017, 506; P. CASTORO, N. CASTORO, *Il processo di esecuzione nel suo aspetto pratico*¹⁴, aggiornato a cura di Giordano, Milano, 2017, 619; TISCINI, *Sulla stabilità dell'ordinanza di assegnazione del credito nella procedura espropriativa presso terzi*, in *Riv. dir. proc.*, 2012, 1354; DELLA PIETRA, *Le vicende del pignoramento e dell'assegnazione dei crediti*, in AA.Vv., *Le espropriazioni presso terzi*, diretto da AULETTA, Bologna, 2011, 46 ss.; TOTA, *Individuazione e accertamento del credito nell'espropriazione presso terzi*, Napoli, 2014; G. MONTELEONE, *Semplificazioni e complicazioni nell'espropriazione presso terzi*, in *Riv. esec. forz.*, 2013, 1; SALETTI, *Le novità dell'espropriazione presso terzi, ivi*, 2013, 8.

² SATTÀ, *L'esecuzione forzata*, cit., 212; CAPPONI, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*, cit., 355; DE STEFANO, *Assegnazione nell'esecuzione forzata*, cit., 270; TISCINI, *Considerazioni intorno a natura, effetti e regime dell'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c.*, in *Riv. esec. forz.*, 2012, 3.

³ La giurisprudenza ha formato un orientamento granitico consolidatosi nell'arco di più di mezzo secolo, v., in senso conforme, Cass. 5 agosto 1964, n. 2238; Cass. 26 ottobre, n. 6317; Cass. 9 dicembre 1992, n. 13021 ove si afferma che «il debito dell'assegnante esecutato nei confronti del creditore assegnatario ed il corrispondente diritto di quest'ultimo si estinguono solo con la riscossione del credito assegnato e, pertanto, lo stesso creditore pignorante può conseguire, attraverso diversi pignoramenti presso terzi ed eseguiti successivamente ed anteriormente al provvedimento di assegnazione, più provvedimenti di assegnazione per lo stesso credito»; Cass. 26 luglio 2001, n. 10200; Cass. 28 marzo 2001, n. 4494.

⁴ Cass. 11 dicembre 2007, n. 25946 secondo cui «l'assegnazione determina una

del provvedimento di assegnazione (disposta salvo esazione), poiché da questo discende soltanto l'effetto di trasferire coattivamente il credito attraverso una modificazione del rapporto obbligatorio dal lato attivo. L'assegnazione realizza, pertanto, una sostituzione del creditore pignorante nella posizione giuridica di cui era titolare il debitore esecutato⁵.

La giurisprudenza⁶ ha avvalorato questa ricostruzione dell'istituto sulla base dell'art. 2928 c.c., secondo il quale il diritto dell'assegnatario verso il debitore si estingue solo con la riscossione del credito assegnato.

Come chiarito dalla Corte nella sentenza in esame, l'art. 2928 c.c. rileva esclusivamente sul piano degli effetti sostanziali attribuiti all'assegnazione dei crediti ovvero quello di un trasferimento *pro solvendo*. A parere della Cassazione, la disposizione civilistica non è, tuttavia, idonea a perpetuare una procedura esecutiva la cui funzione è stata già assolta con l'assegnazione⁷.

A quanto assunto dal formante giurisprudenziale non osta inoltre la tesi che individua nell'assegnazione *ex art. 553 c.p.c.* il momento conclusivo del processo esecutivo⁸.

cessione *pro solvendo* in quanto disposta salvo esazione e non comporta l'immediata liberazione del debitore, la quale si verifica soltanto con il pagamento che il debitore assegnato esegue al creditore assegnatario»; cfr., nello stesso senso, Cass. 26 gennaio 2006, n. 1544 e Cass. 27 luglio 2017, n. 18719. Ad avviso di CAPPONI, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*, cit., 355, l'analogia della funzione dell'ordinanza di assegnazione rispetto a quella della *cessio pro solvendo* fa sì che quando l'assegnazione non abbia buon fine, il creditore potrà nuovamente agire *in executivis*, senza che ciò possa conferire all'assegnazione stessa un effetto novativo.

⁵ BONSIGNORI, *Assegnazione forzata e distribuzione del ricavato*, cit., 149; DE STEFANO, *Assegnazione nell'esecuzione forzata*, cit., 270; COLESANTI, *Il terzo debitore nel pignoramento di crediti*, Milano, 1967, 335;

⁶ Cass. 11 dicembre 2007, n. 25946, cit.

⁷ La previsione dell'art. 2928 c.c. è posta a tutela del creditore il quale dopo l'assegnazione, a fronte di un mancato adempimento del terzo assegnato, può intraprendere altre azioni esecutive nei riguardi del debitore principale in ragione del principio di cumulabilità dei mezzi di espropriazione e senza dover preventivamente escutere il medesimo terzo, v. più recente in giurisprudenza sulla questione Cass. 27 luglio 2017, n. 18719.

⁸ Cass. 22 giugno 2007, n. 14754; Cass. 29 ottobre 2003, n. 16232 e, più risalente, Cass. 13 giugno 1992, n. 7248, richiamata da SATTA-PUNZI, *Diritto Processuale Civile*, XII, Padova, 2000, 671, ove si afferma che l'ordinanza di assegnazione del credito rappresenta l'atto giurisdizionale conclusivo del procedimento e determina il trasferimento del credito pignorato dal debitore esecutato al creditore del medesimo, restando soggetta all'opposizione agli atti esecutivi di cui all'art. 617 c.p.c. La giurisprudenza, v. Cass. 22 febbraio 2008, n. 4578, si è altresì espressa sulla precisa configurazione dell'or-

3.1. Segue: *I rimedi avverso l'ordinanza di assegnazione ex art. 553 c.p.c.* – Dall'esatta collocazione dell'ordinanza di assegnazione all'interno della procedura di espropriazione presso terzi discende, di conseguenza, il regime d'impugnazione del suddetto provvedimento.

Segnatamente, la dottrina e la giurisprudenza hanno avallato, in maniera concorde, la tesi dell'opposizione agli atti esecutivi quale rimedio esperibile nel termine perentorio di venti giorni dalla sua conoscenza legale⁹. L'opposizione ex art. 617 c.p.c. avverso l'ordinanza di assegnazione è diretta contro l'atto conclusivo del procedimento e costituisce uno strumento a tutela delle parti del processo esecutivo di carattere generale¹⁰. In assenza di una tempestiva proposizione dell'opposizione agli atti esecutivi, inoltre, il terzo non potrà più dolersi dei vizi relativi al procedimento di formazione del titolo esecutivo giudiziale costituito dall'ordinanza di assegnazione¹¹.

dinanza di assegnazione quale atto del processo esecutivo, poiché assunta nell'ambito dell'attività esecutiva e non di quella di accertamento del credito. In Cass. 24 febbraio 2011, n. 4505 viene altresì chiarito che le operazioni materiali necessarie a dare esecuzione all'ordinanza di assegnazione rimangono estranee al processo e prive di qualsivoglia autonomia.

⁹ Cass. 20 febbraio 1997, n. 1568; Cass. 16 maggio 2005, n. 10180; Cass. 16 maggio 2006, n. 11360; Cass. 22 febbraio 2008, n. 4578; Cass. 20 novembre 2012, n. 20310, in *Riv. esec. forz.*, 2013, 2, con nota di BONAFINE, *L'ordinanza di assegnazione di crediti ex art. 553 c.p.c.: natura e possibili rimedi*; Cass. 4 febbraio 2014, n. 2410; Cass. 25 febbraio 2016, n. 3712, in *Riv. esec. forz.*, 2017, 207, con nota di MERONE, *Opposizioni del terzo pignorato avverso l'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c.* In dottrina, analogamente, v. VACCARELLA, *Espropriazione presso terzi*, cit., 108 ss., il quale è favorevole ad un utilizzo generalizzato dell'opposizione agli atti esecutivi ed osserva che «l'individuazione del rimedio esperibile non presenta problemi di sorta per le parti del processo esecutivo, in quanto esso – quale che sia il vizio denunciato – è costituito dall'opposizione ex art. 617 c.p.c.: anche se il giudice dell'esecuzione ha, nell'emettere il suo provvedimento, implicitamente ed officiosamente risolto una questione ex se deducibile con l'opposizione all'esecuzione o con le opposizioni distributive ex art. 512 c.p.c., la parte non è onerata dell'individuazione della sostanza del provvedimento, ma può e deve modellare lo strumento di reazione sulla “forma” – di atto esecutivo – del provvedimento stesso». Per un'articolata ed approfondita disamina del tema dell'opposizione agli atti esecutivi v. anche ORIANI, *L'opposizione agli atti esecutivi*, Napoli, 1987.

¹⁰ In particolare la giurisprudenza di legittimità, v. sul punto Cass. 19 ottobre 2015, n. 21081, ha precisato che l'opposizione va proposta ai sensi del 2° comma dell'art. 617 c.p.c. con ricorso al giudice dell'esecuzione.

¹¹ Cass. 25 febbraio 2016, n. 3712. Dal momento dell'adozione dell'ordinanza di assegnazione non sarebbe più possibile proporre l'opposizione di terzo all'esecuzione, v. segnatamente Cass. 27 agosto 1984, n. 4703, e l'opposizione all'esecuzione, cfr. Cass. s.u. 23 aprile 1987, n. 3932; Cass. 24 febbraio 2011, n. 4505, sul presupposto che il detto

La giurisprudenza ha escluso pacificamente che avverso l'ordinanza *ex art. 553 c.p.c.* sia esperibile il rimedio del ricorso straordinario per cassazione *ex art. 111 Cost.*¹², mentre ha assunto contorni non del tutto definiti in ordine all'utilizzo dell'appello¹³.

L'ambito e l'oggetto dell'opposizione agli atti esecutivi rileva nella vicenda oggetto della sentenza in commento con riferimento alla pronuncia d'improcedibilità della procedura esecutiva, con conseguente caducazione dell'ordinanza di assegnazione, ed al contempo di cessazione della materia del contendere del medesimo giudizio pendente *ex art. 617 c.p.c.*, emessa dal giudice del merito in ragione della dichiarazione di fallimento intervenuta successivamente all'adozione dell'ordinanza di assegnazione.

La Cassazione ha affermato che l'opposizione *ex art. 617 c.p.c.* non vale a riattivare o prorogare un'espropriazione già esaurita, in applicazione del noto principio secondo cui la detta opposizione ha il solo effetto di introdurre un ordinario giudizio di cognizione¹⁴.

provvedimento *ex art. 553 c.p.c.* chiude il processo e, conseguentemente, il debitore non può più avvalersi di tali rimedi ad esecuzione ormai definita. L'opposizione all'esecuzione sarebbe, invero, proponibile avverso l'ordinanza di assegnazione soltanto quando il terzo pignorato intenda opporre al creditore assegnatario fatti estintivi o impeditivi successivi alla pronuncia dell'ordinanza, v. Cass. 3 giugno 2015, n. 11493. A sostegno dell'uso dell'opposizione all'esecuzione avverso l'ordinanza di assegnazione si è espressa in dottrina TISCINI, *Considerazioni intorno a natura, effetti e regime dell'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c.*, cit., 20, la quale sostiene che il rimedio dell'opposizione all'esecuzione non possa negarsi ogni qualvolta il giudice sia chiamato a compiere indagini – anche sommarie – sui presupposti dell'esecuzione ed oltrepassi i confini dell'attività puramente esecutiva. Secondo l'A. «non può valere l'obiezione secondo cui si tratterebbe di rimedio escluso, essendo l'ordinanza di assegnazione dell'art. 553 c.p.c. il provvedimento che chiude l'esecuzione (sicché, il debitore – ad esecuzione conclusa – non potrebbe avvalersi dell'art. 615 c.p.c.): senz'altro aggiungere, basti considerare che al momento dell'assegnazione il procedimento è sicuramente in fase di chiusura, ma non ancora concluso, costituendone l'atto finale ma da computare nella procedura (si direbbe, *dies ad quem computatur in termino*)».

¹² Cass. 22 giugno 2007, n. 14574. Per un approfondito studio del ricorso straordinario per cassazione *ex art. 111, Cost. v.*, per tutti, TISCINI, *Il ricorso straordinario in cassazione*, Torino, 2005.

¹³ Secondo un orientamento l'ordinanza di assegnazione acquista contenuto decisivo ed è ammissibile l'impugnabilità attraverso l'appello qualora il provvedimento *ex art. 553 c.p.c.* abbia un contenuto decisivo assumendo il carattere sostanziale di sentenza, v. in questo senso Cass. 22 giugno 2007, n. 14574, cit.; Cass. 19 dicembre 2014, n. 27127; Cass. 26 febbraio 2019, n. 5489. *Contra*, Cass. 9 marzo 2011, n. 5529. Ripercorre in modo dettagliato i diversi orientamenti giurisprudenziali sulla questione SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., 1171 ss.

¹⁴ Cass. 23 agosto 2011, n. 17520.

La mancata "reviviscenza", sul presupposto testé considerato, della procedura esecutiva ha condotto la Corte non solo ad escludere ogni ipotesi di declaratoria d'improcedibilità della procedura esecutiva ma anche dello stesso giudizio di opposizione agli atti esecutivi proposto avverso l'ordinanza di assegnazione.

All'interno del perimetro del giudizio *ex art.* 617 c.p.c. risiede infatti un esclusivo esame sulla regolarità di un atto del procedimento esecutivo e non qualsivoglia pretesa verso il fallimento.

Alla luce della funzione propria dell'opposizione non è difficile ravvisare un'estraneità della medesima a fronte dell'apertura di una procedura fallimentare nei confronti di una delle parti del processo esecutivo, se non in rapporto alla disciplina sull'interruzione del giudizio, ove in concreto applicabile.

In linea con i principi¹⁵ sopra esposti in ordine agli effetti dell'ordinanza di assegnazione è possibile definire l'ambito del giudizio *ex art.* 617 c.p.c., riservato pertanto all'esame dei soli vizi formali degli atti antecedenti alla chiusura della procedura espropriativa.

Appare dunque ragionevole dissentire da ogni forma di pronuncia di cessazione *ipso iure* della materia del contendere del processo di opposizione agli atti, in virtù di una sua impermeabilità rispetto alle situazioni giuridiche soggettive successive all'ordinanza di assegnazione.

4. *Il controverso rapporto tra l'ordinanza di assegnazione di crediti ed il fallimento del debitore esecutato.* – Con riferimento al sopraggiungere del fallimento del debitore dopo l'adozione dell'ordinanza di assegnazione o, ancor di più, dopo l'effettivo pagamento del creditore da parte del *debitor debitoris* si ritiene opportuno richiamare alcuni aspetti problematici da porre in relazione alla vicenda della sentenza in commento¹⁶.

Orbene, dal prospettare, come sopra detto¹⁷, l'assegnazione di crediti come una cessione *pro solvendo* conseguono degli effetti al momento dell'attuazione del provvedimento¹⁸.

¹⁵ Cass. 24 febbraio 2011, n. 4505, cit., ove si afferma che ogni attività successiva all'assegnazione è da considerarsi estranea al processo esecutivo.

¹⁶ Per un approfondito contributo in dottrina si veda LAMANNA, *Assegnazione traslativa di crediti e «pagamenti coattivi»*, in *Fall.*, 2001, 170.

¹⁷ SATTA, *L'esecuzione forzata*, cit., 212; CAPPONI, *Manuale di diritto dell'esecuzione civile*, cit., 355; DE STEFANO, *Assegnazione nell'esecuzione forzata*, cit., 270; TISCINI, *Considerazioni intorno a natura, effetti e regime dell'ordinanza di assegnazione del credito ex art. 553 c.p.c.*, cit., 3.

¹⁸ SOLDI, *Manuale dell'esecuzione forzata*, cit., 1160 ss.

La giurisprudenza propende, in primo luogo, per la revocabilità del pagamento eseguito dal terzo nel periodo sospetto anteriore alla dichiarazione di fallimento¹⁹, mentre nell'ipotesi di dichiarazione di fallimento del debitore originario posteriore all'emissione dell'ordinanza di assegnazione è consentito che il pagamento si esegua al curatore fallimentare²⁰.

Non sembrano esservi, invece, particolari dubbi riguardo all'ipotesi del pagamento eseguito dal debitore assegnato in favore del creditore assegnatario dopo la dichiarazione di fallimento del debitore esecutato, perché costituirebbe un atto inefficace ai sensi dell'art. 44 l.fall. e, a tal fine, non assume alcun rilievo la circostanza che l'assegnazione sia stata disposta in data anteriore²¹.

È stato osservato in proposito che l'inefficacia attiene al rapporto tra debitore esecutato fallito e creditore pignorante assegnatario, sul quale grava l'obbligo di rimettere alla curatela fallimentare le somme incassate. La curatela, tuttavia, non può esigere dal terzo assegnato un nuovo pagamento²².

¹⁹ Cass. 30 marzo 2005, n. 6737; Cass. 6 settembre 2007, n. 18714; Cass. 14 marzo 2011, n. 5994; Cass. 18 giugno 2014, n. 13908, in *Riv. dir. proc.*, 2015, 1246 con nota di BATTAGLIA, *Revocatoria fallimentare del pagamento effettuato a seguito di assegnazione forzata del credito*.

²⁰ Cass. (ord.) 28 maggio 2018, n. 13242; Cass. 14 marzo 2011, n. 5994, cit.

²¹ Cass. 14 febbraio 2000, n. 1611, in *Fall.*, 2001, 170, con nota di LAMANNA, *Assegnazione traslativa di crediti e «pagamenti coattivi»*, cit.

²² Cass. (ord.) 17 dicembre 2015, n. 25421, per cui «In caso di assegnazione ai sensi dell'art. 553 c.p.c., il pagamento eseguito dal terzo *debitor debitoris* in favore del creditore assegnatario estingue sia il suo debito nei confronti del debitore esecutato che quello di quest'ultimo verso il creditore predetto, sicché, ove lo stesso sia successivo al fallimento del menzionato debitore, è privo di effetti, ex art. 44 l. fall., ma solo nel rapporto obbligatorio tra il fallito e quel creditore, che, pertanto, è l'unico soggetto obbligato alla restituzione al curatore di quanto ricevuto» e Cass. (ord.) 22 gennaio 2016, n. 1227, secondo la quale «In caso di fallimento del debitore già assoggettato ad espropriazione presso terzi, il pagamento eseguito dal *debitor debitoris* al creditore che abbia ottenuto l'assegnazione del credito pignorato ex art. 553 c.p.c. è inefficace, ai sensi dell'art. 44 l. fall., se intervenuto successivamente alla dichiarazione di fallimento, non assumendo rilievo, a tal fine, l'antiorità dell'assegnazione, che, disposta "salvo esazione", non determina l'immediata estinzione del debito dell'insolvente, sicché l'effetto satisfattivo per il creditore precedente è rimesso alla riscossione del credito, ossia ad un pagamento che, perché eseguito dopo la dichiarazione di fallimento del debitore, subisce la sanzione dell'inefficacia. Ed invero, fatta eccezione per l'ipotesi prevista dall'art. 56 l. fall., il principio della *par condicio creditorum*, la cui salvaguardia costituisce la *ratio* della sottrazione al fallito della disponibilità dei suoi beni, è violato non solo dai pagamenti eseguiti dal

Emerge con chiara evidenza, pertanto, come il giudice di merito, che ha emesso il provvedimento impugnato avanti alla Suprema Corte nel caso in esame, abbia fatto un'applicazione distorta dei principi qui richiamati. Ed è ancor più incisivo sottolineare, invero, come improcedibilità della procedura esecutiva e del giudizio di opposizione *ex art.* 617 c.p.c. e revocatoria – inefficacia dei pagamenti eseguiti dal terzo assegnato siano piani differenti e non confondibili a fronte di una dichiarazione di fallimento del debitore esecutato.

5. *Riflessioni conclusive.* – La pronuncia della Corte in epigrafe appare largamente condivisibile perché coerente, sia dal punto di vista logico-argomentativo sia sotto il profilo sistematico, con i principi essenziali, sopra esposti, concernenti l'ordinanza di assegnazione di crediti ed i suoi rimedi impugnatori.

A parere di chi scrive, qualora s'invochi l'improcedibilità non potrà che esservi quale presupposto indefettibile una procedura viva, pertanto non esaurita, destinataria in astratto di una simile pronuncia.

debitore successivamente alla dichiarazione di fallimento, ma da qualsiasi atto estintivo di un debito a lui riferibile, anche indirettamente, effettuato con suo denaro o per suo incarico o in suo luogo, dovendosi ricondurre a tale categoria il pagamento eseguito dal terzo debitore in favore del creditore del fallito destinatario dell'assegnazione coattiva del credito *ex art.* 553 c.p.c., la cui valenza estintiva opera, oltre che per il suo debito nei confronti del creditore assegnatario, anche per quello del fallito, e lo fa con mezzi provenienti dal patrimonio di quest'ultimo», in *Riv. dir. proc.*, 2017, 1202, con nota di MUNHOZ DE MELLO, *Assegnazione forzata di crediti e fallimento del debitore esecutato*. Rispetto a quanto affermato dalla giurisprudenza ha tuttavia dissentito in dottrina COLESANTI, *Sul conflitto tra assegnazione di credito e fallimento dell'espropriato*, *Riv. dir. proc.*, 2018, 1429, il quale ha, in senso critico, osservato come sia inconcepibile postulare un'inefficacia, sulla base dell'art. 44 l. fall., del pagamento eseguito dopo la dichiarazione di fallimento e da far ricadere sull'assegnatario *accipiens*. L'A. sostiene che si tratta di un atto che non è del fallito e che non incide sul patrimonio del medesimo, perché quel che vi ha inciso è il provvedimento anteriore di assegnazione forzata. Egli afferma inoltre che: «alla radice di tutto vi è quella che già altra volta è parso di poter denominare la “mitizzazione” della regola della *par condicio*, che invero si vede richiamare ogni qual volta non si rinvenga un dato normativo (e razionale) per giustificare ogni soluzione; ancorché già oltre mezzo secolo addietro non altri che V. Andrioli avesse ammonito a non vedervi che “un principio direttivo di massima, variamente applicato nelle singole disposizioni di legge, alle quali, e non al non meglio identificato principio, deve farsi riferimento”. Orbene: non vi è alcuna disposizione di legge che consenta di discorrere di inefficacia della *solutio* compiuta dall'assegnato a chi, per opera di un provvedimento giurisdizionale, è divenuto suo creditore diretto, e ancor meno dia fondamento ad un obbligo restitutorio dell'assegnatario *accipiens* di qualcosa che non è mai appartenuto all'espropriato».

Come correttamente osservato dalla Suprema Corte nelle motivazioni addotte nella sentenza in esame, nessuna disposizione contempla l'improcedibilità diretta della procedura esecutiva conclusa, e non peraltro riaperta a seguito della proposizione del ricorso *ex art.* 617 c.p.c., o del giudizio di opposizione agli atti esecutivi al sopraggiungere di una dichiarazione di fallimento del debitore esecutato.

Il coordinamento tra esecuzione individuale ed esecuzione concorsuale nonché le esigenze di tutela della *par condicio creditorum* non possono spingersi oltre i limiti delle disposizioni vigenti in modo da trasformare la procedura fallimentare in un sovrano assoluto capace di avocare a sé ogni cosa.

Non si può pertanto non prestare la dovuta cautela di fronte all'ordinanza di assegnazione *ex art.* 553 c.p.c. che conserva la sua stabilità ed i suoi effetti anche a fronte della sopravvenuta dichiarazione di fallimento. L'esigenza di certezza dell'efficacia degli atti processuali (gli atti dell'esecuzione nel caso di specie) non può essere compressa oltre il ragionevole, e potenziale, rischio che deriva da una probabile pronuncia di revocatoria dei pagamenti eseguiti dal terzo nel periodo sospetto anteriore alla dichiarazione di fallimento del debitore.

È dunque appropriato porre al riparo l'ordinanza di assegnazione, per la sua funzione tanto processuale quanto sostanziale, *ex art.* 2928 c.c., da ogni forma di caducazione *ipso iure* non prevista dal nostro ordinamento.

RUGGERO SICILIANO

